

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

#### ***"AFI - Associazione delle famiglie milanesi e briantee - APS"***

##### **Art. 1 - Denominazione**

1. É costituita L'associazione denominata "***AFI - Associazione delle famiglie milanesi e briantee - APS***", di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura; rispetta altresì le vigenti norme di legge in materia.

##### **Art. 2 – Sede**

1. L'Associazione ha sede in Limbiate (MB), alla via Monterosa n. 12 e la sua durata è illimitata. Lo spostamento della sede nel territorio comunale non implica modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

##### **Art. 3 – Finalità ed attività**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la famiglia favorendone la partecipazione attiva nella vita sociale e civile, rendendola consapevole della propria identità quale "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, artt. 29, 30, 31) e "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1980, III parte, par. 42).

L'Associazione, pertanto, fa propria la "Carta per i diritti della Famiglia" della S. Sede (1983) e si propone di concretizzare quel ruolo sociale che essa è chiamata a svolgere.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. In particolare, l'Associazione si propone di:

- elaborare ed attivare progetti di coinvolgimento delle famiglie nei vari ambiti sociali e civili, compresa la partecipazione attiva alla gestione della cosa pubblica;
- promuovere interventi pubblici in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale dei diritti della famiglia, che si possono verificare nelle situazioni concrete sulla scorta di informazioni oggettive e complete;
- interagire con le istituzioni regionali, provinciali e comunali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
- promuovere e sostenere la solidarietà tra famiglie;
- cooperare con organismi regionali, provinciali e comunali aventi finalità analoghe per realizzare lo scopo sociale;
- istituire osservatori, centri di documentazione studi e raccolta dati, organizzare convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, economico, politico, sociale della famiglia;
- promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, strumentali al perseguimento degli scopi dell'AFI;
- istituire premi o concorsi sul tema;
- organizzare convegni, seminari e incontri sui temi oggetto dello scopo sociale, con l'obiettivo di diffondere i valori della famiglia, della giustizia, della trasparenza, dell'impegno sociale per i più deboli finalizzando la propria attività alla promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale, nonché di una cultura della legalità e del contrasto al gioco d'azzardo.

4. Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso accordi o convenzioni con enti pubbli-

ci, enti senza scopo di lucro, enti di formazione accreditati e soggetti, pubblici o privati, che condividono le finalità dell'Associazione.

5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
6. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

#### **Art. 4 - Appartenenza ad AFI – ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE – CONFEDERAZIONE ITALIANA**

1. L'Associazione aderisce all'"AFI - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA", quale ente locale e pertanto è parte della struttura dell'AFI- ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA.
2. L'Associazione fa propri i diritti/doveri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento dell'AFI - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA.

#### **Art. 5 - Soci**

1. Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividano la finalità dell'Associazione. I soci contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.
2. La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito.
3. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta.

4. In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'assemblea dei soci, che delibera in proposito.
5. L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.
6. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo con l'esclusione della partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
7. Il socio con la sottoscrizione della domanda di ammissione accetta tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento.
8. Ogni socio ha l'obbligo di versare le quote associative secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
9. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
10. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa.
11. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

#### **Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  - c. da donazioni, legati, lasciti.
2. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
  - b) donazioni, legati e lasciti se non destinati ad incremento del patrimonio;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
  - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
4. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Art. 7 - Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente ed il vice-Presidente.
2. Tutti coloro che rivestono cariche sociali, devono essere soci.
  3. Le cariche sociali sono incompatibili con ogni carica in ambito politico o partitico, non possono quindi essere eletti e decadono coloro che assumono tali cariche.
  4. Le cariche sociali sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese documentate e nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio direttivo.

#### **Art. 8 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.
2. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
3. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata, al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un decimo dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, mediante l'invio dell'avviso di convocazione al socio, a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica che dia idonea attestazione dell'avvenuta notifica di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
5. In caso di particolare urgenza il tempo di convocazione può essere ridotto al terzo giorno precedente l'adunanza.

6. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata in presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
7. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.
8. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
9. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
  - in sede ordinaria:
    - a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
    - b) eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
    - c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
    - d) approvare l'ammontare delle quote associative;
    - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
  - In sede straordinaria:
    - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
    - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
    - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.



10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
11. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
12. L'Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
13. Fatto salvo per quanto previsto al successivo comma, in sede straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei  $\frac{2}{3}$  dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
14. Per lo scioglimento dell'ente l'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci ed, in seconda convocazione, con la maggioranza. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti

## **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci, i quali svolgono gratuitamente la propria attività. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, nomina il vice-Presidente.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Il Consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:
  - a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  - b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
  - c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
  - d) deliberare sull'esclusione dei soci;
  - e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  - f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario, al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax o altro mezzo elettronico che dia conto dell'avvenuta consegna almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal vice Presidente o, in ultima analisi, dal più anziano d'età dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 10 - Il Presidente e il vice-Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo per altri tre, ed è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presi-

dente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni, come gli altri membri del Consiglio.

3. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento o per delega del Presidente. Il Vice-Presidente dura in carica quanto gli altri componenti del Consiglio e può essere rieletto.

### **Art. 11 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile.
5. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni antecedenti la sua approvazione affinché possa essere consultato da ogni associato.
6. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 12 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 13 - Scioglimento**

1. L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare, se necessario, la messa in liquidazione dell'Associazione nominando uno o più liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **Art. 14 - Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere previste in apposito regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Limbiate, 25 settembre 2020

---

---

---

---

---

---